

OGGETTO: Annullamento in autotutela della deliberazione giuntale n. 94 dd. 29.12.2020 avente ad oggetto “Intervento di esbosco e accatastamento piante uso “sorti legna” presso Malga Arza, C.C. Denno. Incarico alla ditta TM di Tarter Maurizio di Predaia (TN)”, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241

PREMESSO E RILEVATO che:

con deliberazione giuntale n. 94 dd. 29.12.2020 il Comune di Denno affidava alla ditta TM di Tarter Maurizio con sede a Predaia (TN) i lavori di taglio ed esbosco di legname presso Malga Arza, con annessa reazione di n. 20 cataste di legna ad uso sorti, come da preventivo n. 33 di data 24.11.2020. Con la deliberazione in parola, a regolamentazione del rapporto contrattuale, si fissavano le seguenti condizioni:

- acquisizione del DURC a dimostrazione della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria;
- i lavori dovranno essere conclusi entro il 28 febbraio 2021, salvo che le condizioni metereologiche non lo permettano nel qual caso la Ditta dovrà presentare richiesta di proroga;
- la penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo sopraindicato è fissata in Euro 20,00 (venti/00).

L'affidamento di cui al precedente paragrafo veniva comunicato alla Ditta via PEC con nota prot. n. 179 dd. 13.01.2021.

L'art. 61 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura” prevede che gli enti pubblici proprietari di boschi e le loro associazioni affidino l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazione forestale nonché i servizi in ambito forestale ad imprese iscritte nell'elenco provinciale tenuto dalla C.C.I.A.A. di Trento. La disciplina in parola è finalizzata a tutelare gli enti pubblici, garantendo che la vendita o l'affidamento del taglio di lotti avvengano a favore di imprese in regola sotto il profilo della sicurezza del lavoro, del rispetto delle regole amministrative, delle capacità tecniche degli operatori, anche a tutela del patrimonio forestale dell'ente proprietario.

Successivamente all'affidamento dei lavori in oggetto questa Amministrazione rilevava che la ditta TM di Tarter Maurizio non risultava iscritta nell'elenco di cui all'art. 61 della citata Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

Il comma 1 dell'art. 21-octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.

Nel caso della deliberazione giuntale n. 94 dd. 29.12.2020 si rileva che il provvedimento è stato adottato in violazione di legge in quanto adottato in carenza del presupposto legittimante l'affidamento dei lavori in oggetto, rappresentato dall'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 61 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11. Di conseguenza, si evidenzia la presenza dei presupposti dell'annullabilità d'ufficio dello stesso ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'annullamento d'ufficio ha la funzione di tutelare l'interesse pubblico: accanto alla illegittimità dell'atto occorre anche la sussistenza di un interesse pubblico che giustifichi l'eliminazione dell'atto medesimo e dei suoi effetti. Nel caso di specie, l'interesse pubblico è rappresentato dalla *ratio* alla base dell'art. 61 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, ossia la necessità di tutelare l'Amministrazione comunale ed il relativo patrimonio forestale da eventuali danni derivanti dall'affidamento dei lavori di taglio di legname ad imprese non in regola sotto il profilo della sicurezza del lavoro, del rispetto delle regole amministrative, delle capacità tecniche degli operatori.

In base al principio della tutela del legittimo affidamento l'annullamento va posto in essere entro un termine ragionevole. Nel caso di specie si rileva che i lavori affidati con la deliberazione giuntale n. 94 dd. 29.12.2020 non risultano avviati. Di conseguenza, gli effetti della deliberazione in parola non sono da considerarsi consolidati e pertanto il presente provvedimento di annullamento è da considerarsi adottato entro un termine ragionevole. Si rileva, in ogni caso, che ai sensi del comma 2-bis del citato art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la limitazione temporale del potere di annullare esiste solo in caso di buona fede della controparte.

Con la nota prot. n. 4340 dd. 16.09.2011 il Segretario comunale ha comunicato alla ditta TM di Tarter Maurizio l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della deliberazione giuntale n. 94 dd.

29.12.2020, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare memorie scritte e documenti. La ditta TM di Tarter Maurizio non ha presentato alcuna osservazione entro detto termine.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere all'annullamento in autotutela della giunta n. 94 dd. 29.12.2020 avente ad oggetto "*Intervento di esbosco e accatastamento piante uso "sorti legna" presso Malga Arza, C.C. Denno. Incarico alla ditta TM di Tarter Maurizio di Predaia (TN)*", ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

AD unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di annullare in autotutela la deliberazione giunta n. 94 dd. 29.12.2020 avente ad oggetto "*Intervento di esbosco e accatastamento piante uso "sorti legna" presso Malga Arza, C.C. Denno. Incarico alla ditta TM di Tarter Maurizio di Predaia (TN)*", ai sensi degli artt. 21 octies e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto adottata in carenza del requisito legittimante per l'affidamento di attività selvicolturali e di utilizzazioni forestali prescritto dall'art. 61 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
2. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
3. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione